

L'Aquila, 12 Ottobre 2021

Circolare N. 97
Prot. N. 346

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI

OGGETTO: GESTIONE DEI RIFIUTI - GRUPPO 15 - SOTTOCAPITOLO 1501

RIEPILOGO SULLA DISCIPLINA INERENTE LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE ED IN PARTICOLAR MODO SUL "GRUPPO 15 IMBALLAGGI"

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Per quanto riguarda gli imballaggi in generale teniamo a precisare che:

SIA I PRODUTTORI DI IMBALLAGGI E SIA GLI UTILIZZATORI FINALI SONO GLI UNICI RESPONSABILI DEL CORRETTO CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI DI RECUPERO/SMALTIMENTO.

PERTANTO SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE CON PARTICOLARE ATTENZIONE:

- + LA FASE DI CONFERIMENTO DEL RIFIUTO ALL'INTERNO DEI CONTAINER SCARRABILI O ALTRE TIPOLOGIE DI CONTENITORI IN MODO TALE DA NON DEPOSITARE ALL'INTERNO DEGLI STESSI RIFIUTI NON APPARTENENTI AL SOTTOCAPITOLO 1501.**
- + LA FASE DI CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO DI IMBALLAGGIO IN BASE AL CONTENUTO O ALLA TIPOLOGIA DEGLI STESSI.**

INOLTRE

- + NEI CONTAINER SCARRABILI POSSONO ESSERE ANCHE TRASPORTATI PIU' TIPOLOGIE DI RIFIUTI MA IN MANIERA DISTINTA. AD ESEMPIO IN SACCONI TIPO BIG BAGS, OVVIAMENTE PER IL TRASPORTO ED IL CONFERIMENTO AGLI IMPIANTI SONO NECESSARI PIU' FORMULARI DI IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO (FIR), OVVERO OGNUNO PER TIPOLOGIA DI RIFIUTO TRASPORTATO.**

RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

I rifiuti di imballaggio, compresi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono classificati facendo riferimento al sottocapitolo 15 01 dell'elenco europeo dei rifiuti. Tale sottocapitolo comprende le seguenti voci:

15 01 01 imballaggi in carta e cartone	15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno	15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi compositi	15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro	15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 11* imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti

Procedura di classificazione di un rifiuto di imballaggio in base al contenuto o alla tipologia di imballaggio

Classificazione in base al contenuto di residuo

L'aspetto che deve essere in primo luogo valutato è se i rifiuti in esame siano effettivamente da classificare come imballaggi o se siano piuttosto da classificare in base al loro contenuto.

AD ESEMPIO SE IL RIFIUTO È COSTITUITO DA UNA LATTINA MEZZA VUOTA DI VERNICE SOLIDIFICATA, LO STESSO ANDRÀ CLASSIFICATO FACENDO RIFERIMENTO AL CONTENUTO RESIDUO PIUTTOSTO CHE ALL'IMBALLAGGIO (SI VEDANO, AD ESEMPIO, I CODICI EER 080111* O 080112 RISPETTIVAMENTE IN CASO DI VERNICE PERICOLOSA O NON PERICOLOSA).

Per poter assegnare al rifiuto un codice del sottocapitolo capitolo 15 01 è necessario determinare se l'imballaggio/il contenitore è nominalmente vuoto.

Citando quanto contenuto nella Comunicazione della Commissione europea relativa agli "Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti" "si suggerisce di interpretare la nozione di «nominalmente vuoto» nel senso che i contenuti del prodotto sono stati rimossi in maniera efficace.

La rimozione può avvenire tramite drenaggio o raschiatura. Il fatto che vi siano residui minimi di contenuti nei rifiuti di imballaggio non esclude la possibilità di classificare questi rifiuti come «nominalmente vuoti» e non ne vieta l'assegnazione al sottocapitolo 15 01 rifiuti di imballaggio.

Un imballaggio si può ritenere completamente svuotato se nel caso di un ulteriore tentativo di svuotamento, per effetto ad esempio del suo capovolgimento, non si hanno più rilasci né di gocce né di residui solidi".

In generale, pertanto, a meno che non sia pericoloso di per sé, **un imballaggio sarà classificato con il codice relativo alla frazione merceologica di cui è costituito** (uno dei codici da 15 01 01 a 15 01 09), quando l'imballaggio non risulta esternamente contaminato da sostanze pericolose e:

- ✚ non presenta residui di sostanze pericolose, ossia è stata attuata un'adeguata rimozione del residuo del materiale contenuto, oppure;
- ✚ il residuo presente nell'imballaggio non è una sostanza o una miscela di sostanze pericolose (ad esempio, una bottiglia contenente un residuo di bevanda).

Va al riguardo rilevato che la descrizione del codice 15 01 10* non riporta l'usuale dicitura "contenenti sostanze pericolose" bensì la seguente descrizione più articolata: "contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze". Tale descrizione porta a concludere che la semplice presenza di un residuo di sostanze pericolose nell'imballaggio


(ad esempio un residuo di un prodotto pericoloso) o la sua contaminazione esterna da parte di sostanze pericolose determina un'automatica classificazione dello stesso come rifiuto pericoloso.

Classificazione in funzione della tipologia di imballaggio

Qualora l'imballaggio sia nominalmente vuoto, è necessario verificare se si tratta di un imballaggio metallico contenente matrici solide porose pericolose (ad esempio l'amianto dei vecchi materiali di imballaggio ignifughi), compresi contenitori a pressione vuoti. A questi imballaggi metallici va assegnato il codice 15 01 11*.

Con riferimento ai codici 150105 - imballaggi compositi e 150106 - imballaggi in materiali misti, va rilevato che il primo identifica i materiali poliaccoppiati, mentre il secondo tipologie diverse di imballaggi raccolti congiuntamente.

Uno schema di valutazione della pericolosità di un rifiuto di imballaggio, che potrebbe derivare dalle sostanze pericolose attribuibili al suo contenuto originario ovvero dalla natura stessa dell'imballaggio è riportato di seguito.



Esclusione registro di carico e scarico rifiuti

Si ricorda che con la nota di chiarimento pubblicata il giorno 8 aprile 2016 dall'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale – ISPRA, si è chiarito che **le imprese che producono RIFIUTI NON PERICOLOSI**, a prescindere dal numero di dipendenti, **derivanti da attività di costruzione e demolizione e che svolgono come attività principale quella da costruzione e demolizione SONO ESONERATE DALLA DICHIARAZIONE MUD e dalla compilazione del registro di carico-scarico rifiuti**

Inoltre anche se tali imprese producono accanto **al flusso principale dei rifiuti afferenti** al gruppo 17, **anche in misura residuale**, tipologie di rifiuti funzionali all'attività svolta, **ma non attribuibili al medesimo gruppo, ad** esempio i rifiuti da imballaggio, **sono ugualmente esonerate dalla dichiarazione MUD e dalla compilazione del registro di carico-scarico rifiuti.**

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila l'Ing. Sannito Emanuela.

Distinti saluti

ES

Il Direttore
Lucio Cococchetta
